

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERRINA FERONI, BORGHINI, MINUCCI, MACCIOTTA, PEGGIO,
GRASSUCCI, CASTAGNOLA, GASPAROTTO, MACIS, BELLOCCHIO,
PICCHETTI, PETRUCCIOLI**

Presentata il 7 agosto 1986

Norme relative agli investimenti esteri in Italia ed italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il processo di « internazionalizzazione » dell'industria italiana, — inteso come investimenti esteri in Italia e italiani all'estero — è relativamente recente e solo ultimamente oggetto di analisi e di studi sufficientemente ampi

Dalle sintesi degli ultimi di questi (1) risultano alcune prime, seppur provvisorie e parziali, conclusioni

a) il processo di internazionalizzazione dell'industria nazionale è ancora

(1) « Le multinazionali italiane » a cura di N. ACOCELLA, collana dell'Istituto di ricerca e informazione sulle multinazionali (IRM)

— Studio promosso dal CNEL e condotto dalla società « Ricerche e progetti », con la collaborazione dell'Osservatorio sui processi di internazionalizzazione dell'Università Bocconi di Milano (sintesi a cura del Servizio studi dipartimento economia e produzione della Camera dei deputati)

— Studio promosso dalla società « PRICE Waterhouse » e realizzato dallo « Scandinavian Institute for Administrative research » (sintesi a cura del servizio studi dipartimento economia e produzione della Camera dei deputati)

nettamente inferiore a quello degli altri paesi industrializzati, ma è caratterizzato da un elevato dinamismo,

b) l'entità globale delle partecipazioni estere in imprese italiane è circa il doppio di quella delle partecipazioni italiane all'estero (per le imprese investitrici il rapporto è pari a 2,25 e per le imprese partecipate a 1,77),

c) gli investimenti esteri in Italia si sono diretti principalmente verso settori ed imprese a maggiore intensità di R & S e a contenuto tecnologicamente più avanzato (chimica, elettronica, informatica, prodotti per ufficio, farmaceutica), provengono da paesi ad alta industrializzazione, riguardano soprattutto partecipazioni di controllo,

d) gli investimenti italiani all'estero si sono orientati invece verso paesi in via di sviluppo o a sviluppo intermedio, concernono in prevalenza partecipazioni di minoranza (52 per cento delle imprese

partecipate); sono soprattutto del tipo *market oriented* (penetrazione di mercato, con riproduzione all'estero di attività svolte in Italia) e *resource oriented* (approvvigionamento di materie prime); esprimono un limitatissimo coinvolgimento delle piccole, medie e medio-grandi imprese (96 per cento dell'occupazione complessiva e del fatturato delle partecipate estere fa capo a 10 grandi gruppi multinazionali a base italiana).

1. — L'internazionalizzazione dell'industria italiana presenta quindi un evidente squilibrio tra investimenti esteri in Italia e italiani all'estero (quantità; orientamento geografico e produttivo; grado di controllo; tipologia), tale da configurare una netta prevalenza della internazionalizzazione « passiva » del nostro Paese ed una diversa qualità del processo in entrata e in uscita. Conviene tuttavia esaminare partitamente entrambi, anche al fine di cogliere, ove possibile, le linee di tendenza.

A) *Investimenti esteri in Italia.*

Secondo i dati forniti dal recentissimo studio promosso dal CNEL e condotto dalla società « Ricerche e progetto », al 31 dicembre 1985 gli investimenti industriali diretti in Italia (di maggioranza o minoranza) riguardavano 744 imprese investitrici, 1.203 imprese partecipate, 485.500 affetti, 72.300 miliardi di lire di fatturato.

L'incidenza, in termini di occupazione, delle presenze estere sul totale degli addetti nell'industria manifatturiera (escluso l'artigianato) è pari all'11 per cento, ma la percentuale sale al 22 per cento se si considerano le sole imprese con più di 500 addetti.

L'85 per cento delle imprese estere operanti in Italia e dei rispettivi addetti e l'88 per cento del fatturato realizzato in Italia riguardano partecipazioni maggioritarie del capitale estero.

I settori manifatturieri dove più consistente è la presenza di capitale estero sono quelli elettronico-informatico e chimico e le aree di provenienza quella europea-occidentale e nord-americana (ri-

spettivamente 55,8 per cento e 42,7 per cento degli addetti e 49,5 per cento e 47,5 del fatturato totale). Tra i singoli paesi gli USA detengono il primato (41,7 per cento degli addetti e 46,5 per cento del fatturato totale), mentre trovano conferma presenze tradizionali quali la Francia e la Svizzera e sono in crescita gli investimenti di Svezia, Repubblica federale tedesca e Paesi Bassi.

Non è agevole enucleare con precisione le linee di tendenza degli ultimi anni, per mancanza di confronti su dati sufficientemente omogenei e disaggregati. Tuttavia, assumendo come riferimento l'anno 1981 (anno a cui si riferisce un primo studio della società « Ricerche e progetto ») si evince una forte crescita delle imprese industriali partecipate (1981: 820; 1985: 1.203), come d'altronde è confermato dalla crescita della massa di investimenti (1981: 791 miliardi di lire; 1985: 2.080 miliardi di lire). Nel periodo di tempo considerato, altri due elementi emergono con particolare evidenza: da una parte la crescita assoluta e percentuale di investimenti esteri in servizi destinabili alla vendita, in particolare aziende di credito e delle assicurazioni (gli investimenti esteri nei servizi rappresentavano il 26,6 per cento del totale nel 1981 e il 38,2 per cento nel 1985); dall'altra una forte mobilità del capitale industriale estero, poiché a fronte degli investimenti sopra detti, nel 1985 si sono registrati disinvestimenti per ben 1.714 miliardi (pari all'82,4 per cento degli investimenti). Quest'ultimo dato, tuttavia, sembra essere precipuo del 1985 e non può essere assunto come valore tendenziale, prima di conferme negli anni a venire.

B) *Investimenti italiani all'estero.*

Come già accennato, gli investimenti italiani all'estero hanno caratteristiche storicamente dissimili dagli investimenti esteri in Italia.

Si deve anzitutto rilevare la minore ampiezza del fenomeno (al 31 dicembre 1985, n. 330 imprese investitrici; 680 imprese partecipate; 232.000 addetti; 23.000 miliardi di fatturato).

È stato di recente evidenziato (studio promosso dalla società Price Waterhouse e realizzato dallo *Scandinavian Institute for administrative research*) che la posizione marginale dell'Italia nel campo degli investimenti esteri diretti, contrasta visibilmente con il grado di integrazione internazionale dell'economia italiana; com'è noto, la quota di mercato mondiale detenuta dall'Italia nell'*export* di manufatti è allineata a quella di paesi quali la Francia e la Gran Bretagna (intorno al 6 per cento), mentre il grado di apertura (somma delle importazioni e delle esportazioni calcolate sul prodotto interno lordo) raggiungeva nel 1983 l'elevatissimo valore del 42 per cento superiore a quello di quasi tutti i paesi industrializzati. A fronte di ciò, tuttavia, gli investimenti esteri diretti ammontano a meno dell'1 per cento del prodotto nazionale lordo e la quota di mercato dell'Italia sulla consistenza degli investimenti diretti esteri mondiali si aggira intorno all'1-1,5 per cento. Il confronto è messo bene in evidenza dal cosiddetto indice di internazionalizzazione relativa, OCSE 1980, cioè dal rapporto tra la quota detenuta dal Paese sullo *stock* di investimenti esteri e la quota detenuta sull'*export*: l'indice dell'Italia è pari a 0,2, all'ultimo posto nel novero dei Paesi OCSE ed è costante dal 1971 al 1980. Tra le cause di questa « atipicità » dell'economia italiana, lo studio citato annovera in particolare la dimensione media delle imprese italiane (più bassa di quella di altri Paesi industrializzati), la rilevanza del settore pubblico nell'ambito manifatturiero (che, per motivi diversi, ha orientato gli investimenti soprattutto sul mercato « domestico »), alcuni vincoli istituzionali.

Dallo studio citato sembra inoltre di poter ricavare che la struttura degli investimenti esteri nel nostro paese è nettamente sbilanciata a favore di alcuni specifici settori industriali (gomma, meccanica elettrica e mezzi di trasporto), mentre è debole sia nei settori trainanti delle esportazioni italiane (per esempio tessile e calzaturiero), sia nei settori a maggiore contenuto tecnologico. Il modello di spe-

cializzazione industriale dell'Italia e degli stessi flussi di esportazione non sembra quindi la matrice principale degli investimenti esteri.

Sotto un diverso profilo (vedi in proposito *Le multinazionali italiane* a cura di A. ACOCELLA, IRM) la specificità nazionale degli investimenti esteri è rappresentata dalla preminenza delle attività *marked oriented* (cioè delle attività rivolte prevalentemente a servire il mercato del Paese ospite) e in misura minore, *resource oriented* (attività rivolte alla importazione di materie prime e semilavorati). Sembrano invece del tutto minoritari sia gli investimenti di « razionalizzazione » (*runaway*), cioè rivolti alla importazione di prodotti finiti e alla delocalizzazione di produzioni a più ampia intensità di lavoro, sia gli investimenti *tecnology oriented*, cioè rivolti all'acquisizione di tecnologie (anche se questo tipo di investimento è di più difficile identificazione).

Tuttavia anche nel campo degli investimenti esteri sono significativi alcuni mutamenti di tendenza intervenuti negli ultimi anni: la quota italiana sul totale del flusso degli investimenti esteri mondiale ha registrato un forte incremento negli anni 1981-1983; la riclassificazione geografica delle attività estere delle imprese nazionali ha privilegiato i paesi sviluppati (anziché i paesi in via di sviluppo e a sviluppo intermedio), mentre si assiste ad un incremento più pronunciato degli investimenti rivolti alla delocalizzazione di alcune produzioni o fasi di produzione ad alta intensità di lavoro e ad acquisire tecnologie dall'estero. Parrebbe dunque che la tendenza degli investimenti italiani all'estero sia in fase di progressiva assimilazione (quantitativa e qualitativa) a quella dei paesi industrializzati, pur in un contesto in ritardo di alcuni anni.

2. — Pur con l'approssimazione inevitabile in questo campo (che costituisce di per sé un fatto politico: indice cioè della scarsità di informazioni ed analisi ufficiali), si può tuttavia affermare che il fenomeno della internazionalizzazione è ormai tale, per quantità degli investimenti e per

accelerazione del processo, da esigere una seria riflessione e da rendere necessario un adeguamento della politica e della legislazione nazionale.

L'alternativa — che diviene oggi più attuale e pressante — è tra un processo casuale, sotterraneo ed affidato alle convenienze delle grandi imprese o gruppi (qual è quello in atto e che non può non destare preoccupazione) ovvero conosciuto, orientato e ricondotto — almeno per le scelte strategiche — agli indirizzi della programmazione e della politica industriale nazionale.

Non è ovviamente in discussione l'integrazione internazionale dell'economia italiana, anche nel campo degli investimenti, ma il modo come essa avviene: lo squilibrio tra internazionalizzazione attiva e passiva, la dislocazione geografica e merceologica degli investimenti, la estraneità della piccola e media impresa, la passività e subalternità dei pubblici poteri e degli enti di gestione delle partecipazioni statali, lo stesso presupposto minimo di ogni politica, cioè una base conoscitiva completa ed aggiornata.

Per stare a fatti recenti è piuttosto una caricatura della internazionalizzazione quella che da una parte ha consentito passivamente una pressoché completa dismissione della presenza nazionale nell'industria farmaceutica (che, come è noto, è comparto ad alta intensità di R & S) e dall'altra, ed altrettanto passivamente, ha ostacolato ed impedito all'ENICHEM di acquisire UniRoyal, per darsi così una dimensione e qualità (manageriale, della ricerca, di mercato e di organizzazione) in grado di competere internazionalmente nel campo della chimica fine ed intermedia, non raggiungibile con mezzi propri o domestici. Per questa via si consegna il paese ed il suo futuro assetto industriale all'interesse di pochi grandi gruppi, con un potere pubblico subalterno e spesso ignaro, in una logica generale incapace di orientare processi (oggi ancora limitati, ma sintomatici della futura divisione internazionale del lavoro) secondo indirizzi e verso obiettivi di qualificazione e di crescita del paese.

Non è questa la sede per esaminare i contenuti della politica industriale in questo campo. Ciò che qui preme mettere in evidenza è che — a differenza degli altri paesi — la legislazione italiana non conosce neppure gli strumenti minimi per la ricognizione del fenomeno e tantomeno di orientamento e di controllo. Conviene quindi riepilogare brevemente i caratteri essenziali della legislazione di alcuni paesi.

3) *Legislazione e fonti normative.*

La legislazione dei paesi esteri indagati (2) è orientata in due diverse direzioni:

a) normative specifiche per il controllo della cessione di imprese nazionali a investitori esteri;

b) normative generali per la tutela della concorrenza applicabili indistintamente a investitori residenti e non.

Al primo gruppo appartengono la Svezia e la Francia.

Svezia (legislazione 1982):

i cittadini esteri e gli altri soggetti giuridici stranieri non possono acquistare azioni o partecipazioni in società svedesi, se non previa autorizzazione. Per alcune società per azioni (nel cui statuto sia inserita una apposita clausola restrittiva) la concessione di azioni non può comunque superare il 40 per cento del capitale e il 20 per cento dei voti. L'autorizzazione è rilasciata dal Governo, su domanda dell'acquirente, quando il numero degli addetti sia superiore a 100 o il valore netto delle attività dell'ultimo bilancio superiore ad un valore-limite, ovvero quando la questione sia considerata di rilevante interesse pubblico. Negli altri casi l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto. È comunque obbligatorio il parere delle organizzazioni sindacali. La domanda deve essere corredata da dati relativi alla com-

(2) Documenti del Servizio studi dipartimento economia e produzione della Camera dei deputati.

posizione sociale, l'attività, il bilancio, gli scopi dell'acquisto, ecc. L'autorizzazione può essere negata quando l'operazione sia in contrasto con importanti interessi pubblici e deve contenere gli impegni assunti dall'acquirente.

Francia (legislazione 1966):

nel quadro di un generale principio di libertà per i movimenti di capitale, è prevista l'autorizzazione del Ministero della economia e delle finanze per investimenti diretti ad acquisire partecipazioni superiori al 20 per cento del capitale; sono invece liberi gli investimenti provenienti da Paesi CEE con comunicazione obbligatoria, ai soli fini statistici.

Al secondo gruppo appartengono USA e Repubblica federale tedesca.

USA (normative diverse):

principio generale dell'*open door*, con limitazioni in settori considerati di interesse vitale (telecomunicazioni, esercizio della navigazione aerea, marittima e fluviale, energia nucleare, risorse minerarie ed energetiche). Le limitazioni maggiori derivano però dalle legislazioni *anti-trust* che in vario modo (condizioni, informazioni, ecc.) sottopongono a controllo le transazioni, anche per cittadini e società estere, che possono determinare controllo di imprese e società.

Repubblica federale tedesca (legislazione del 1965 e del 1973):

la legge che disciplina le società per azioni (1965) prevede che:

le società e imprese che entrano in possesso del 25 per cento delle azioni di una società o della partecipazione maggioritaria, ne diano immediata comunicazione scritta alla società acquisita, che provvede a darne pubblicità (bollettino delle società);

l'acquisizione deve essere notificata successivamente all'ufficio federale per il controllo dei cartelli, quando: le acquisizioni raggiungono il 25 per cento del capitale con diritto di voto o l'acquisizione consenta all'acquirente, mediante

accordi o contratti, una posizione giuridica analoga a quella dell'azionistica con il 25 per cento delle azioni con diritto di voto; e quando le imprese interessate (ivi comprese le collegate e controllate) controllino almeno il 20 per cento del mercato o abbiano complessivamente almeno 10 mila dipendenti o un fatturato di almeno 500 milioni di marchi. La legge per la limitazione della concorrenza (1973) prevede inoltre la notificazione preventiva, quando una delle imprese contraenti ha avuto un fatturato di 2 milioni di marchi. In ogni caso l'ufficio federale (UFC) può vietare o invalidare contratti stipulati, quando la concentrazione o fusione possa determinare o rafforzare una « posizione dominante di mercato ». Il divieto e/o l'annullamento sono impugnabili presso il Ministro per l'economia.

Come già detto, la legislazione italiana, a differenza di quella di altri paesi, ignora praticamente il fenomeno, anche ai fini ricognitivi.

L'unica normativa esistente è la legge 7 febbraio 1956, n. 43 (e decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione n. 758 del 1956) secondo cui il controllo sugli investimenti di capitali esteri è affidato al Ministro del tesoro, ai soli fini dell'accertamento della destinazione (nuove imprese o ampliamento di imprese esistenti), condizione sufficiente e necessaria per poter beneficiare del trasferimento all'estero dei dividendi e degli utili. Una seconda norma di quella legge fa obbligo agli intermediari (banche, notai, pubblici ufficiali, ecc.) e alle società ed imprese cedenti di darne semplice comunicazione *ex-post* all'Ufficio italiano cambi, con sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza. La normativa dunque risulta carente sia sotto il profilo della conoscenza che del controllo; ne affida la gestione ad autorità ed organi in parte estranei a responsabilità e valutazioni economico-produttive; non considera rilevanti criteri di tipo industriale; non consente l'utilizzazione dei dati ai fini conoscitivi e statistici.

4) Partendo da questo insieme di valutazioni e di confronti, riteniamo necessario

che, anche nel nostro paese, si dia vita ad una legislazione moderna ed efficace per la conoscenza e la valutazione dei processi e delle operazioni di internazionalizzazione attiva e passiva.

La proposta di legge che presentiamo si articola essenzialmente in tre parti:

A) *Comunicazioni e bilancio* (articoli 1, 2, 3, 5, 12).

È previsto l'obbligo generalizzato di comunicazione ai Ministeri competenti degli investimenti esteri in Italia ed italiani all'estero, entro quindici giorni dall'operazione, a carico degli investitori e, se residenti, anche dei cedenti; la comunicazione, secondo modalità definite successivamente, dovrà essere tale da acquisire informazioni sulla società ed impresa ceduta e sulla natura e scopo dell'operazione, prevede adeguate forme di pubblicità e sanzioni in caso di inadempienza. Si prevede altresì (con anticipazione dell'elaborazione in sede CEE della riforma della società per azioni e dello schema conclusivo della commissione Ferri, in sede dal Ministro di grazia e giustizia, per lo statuto della impresa) che le società estere per oltre il 10 per cento dei mezzi propri, siano tenute alla presentazione del bilancio consolidato di gruppo.

B) *Investimenti all'estero* (articolo 4).

Al fine di favorire gli investimenti esteri delle piccole e medie imprese, si prevede che — entro certi limiti e fermi gli obblighi di cui al punto A) — gli investimenti non siano soggetti alle procedure e ai vincoli della vigente legislazione valutaria.

C) *Investimenti esteri in Italia in comparti e imprese di rilevante interesse nazionale* (articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Per le aziende di rilevante interesse nazionale, oggetto di transazione con acquirenti esteri, sono state formulate due ipotesi:

se la società che trasferisce la maggioranza del capitale appartiene alle partecipazioni statali, questa può emettere un'azione a diritto privilegiato spe-

ziale, — la cui disciplina è delegata al Governo — non cedibile, garantita in caso di riduzione o azzeramento del capitale sociale, che conservi all'ente di gestione delle partecipazioni statali il controllo, a pena di nullità degli atti difformi, sulle decisioni di maggior rilievo (liquidazioni, fusioni, trasferimento all'estero della società, dell'attività produttiva e di ricerca, modificazione dell'oggetto sociale, ecc.).

Non abbiamo inteso, con l'introduzione di questa norma, modificare l'attuale regime delle cessioni a terzi di imprese di proprietà degli enti di gestione delle partecipazioni statali (questione aperta anche sotto il profilo normativo), quanto piuttosto fornire una ulteriore possibilità, utile — ci pare — per una ridefinizione dello stesso generale regime delle cessioni. Questa soluzione ci è parsa preferibile all'altra, pur possibile, che preveda *tout court* il divieto di cessione della maggioranza, perché mentre conserva alle partecipazioni statali poteri di controllo comunque decisivi (ed eventualmente estensibili), è più flessibile ed adattabile alla varietà delle situazioni che possono determinarsi e che concretamente si determinano. In ogni caso questa normativa si applica a tutte le aziende a partecipazione statale che abbiano capitale superiore a 100 miliardi o numero di dipendenti superiori a 5.000 o fatturato superiore a 500 miliardi.

Se la società che trasferisce la maggioranza del capitale o comunque il controllo dell'impresa, è privata, sono state formulate alcune ipotesi alternative: emissione di una azione di diritto privilegiato speciale o esercizio del diritto di opzione a favore di un ente di gestione delle partecipazioni statali; ovvero — nel caso che nessuna di queste ipotesi sia utile o praticabile — possibilità di stipulare un contratto di programma tra Stato e società acquirente, che contenga garanzie, impegni e condizioni atte a tutelare l'interesse del paese e gli obiettivi della politica industriale nazionale (a titolo di esempio, si possono citare l'obbligo di reinvestire sul territorio nazionale tutti, o parte, degli

utili di esercizio e dei guadagni del capitale derivanti da cessioni; il mantenimento e lo sviluppo di determinati livelli di occupazione, della ricerca, produttivi, commerciali, soprattutto nelle aree meridionali; il grado di partecipazione dell'impresa ai programmi di gruppo; il contributo al riequilibrio della bilancia commerciale; il rispetto di contratti ed accordi sindacali, ecc.). Ove l'impresa acquirente non intenda aderire al contratto di programma, non può fruire o decedere da qualsiasi forma di beneficio, finanziamento od incentivo pubblico.

Ovviamente nei casi in esame, previa definizione da parte del CIPE dei comparti e delle imprese di rilevante interesse nazionale, la comunicazione dell'investimento deve essere preventiva, con tempi certi e limitati (60 giorni) assegnati agli enti di gestione delle partecipazioni statali per l'esercizio, ove lo ritengano, dei diritti di cui sopra.

L'insieme di queste previsioni e la stessa ampiezza della strumentazione sono, a nostro giudizio, tali da non ostacolare gli investimenti (ed anzi agevolativi per gli investimenti italiani all'estero) e da non introdurre limitazioni neppure surrettizie al principio di libertà del movimento dei capitali, ma al tempo stesso in grado di allargare e sistemizzare la conoscenza e di favorire e promuovere un ruolo attivo, responsabile e trasparente dello Stato e delle partecipazioni statali

per la tutela degli interessi nazionali e l'orientamento della politica industriale verso obiettivi di qualificazione, autonomia e crescita.

Onorevoli colleghi, ci rendiamo conto della parzialità di questa proposta, poiché essa e la materia che vuole disciplinare si intreccia con questioni di ben più vasta portata, quali la riforma della società per azioni, lo statuto dell'impresa, il contratto di programma (che dovrebbe essere esteso a tutte le grandi imprese, non solo a capitale estero). Essa inoltre si lega strettamente con un auspicabile processo di armonizzazione europea della legislazione e delle politiche economiche ed industriali, volte a favorire l'internazionalizzazione proprio in questo ambito. Siamo anche consapevoli che il problema del controllo degli investimenti esteri avrebbe potuto trovare soluzione corretta nell'ambito di una normativa generale sui *trust*, di cui pure si avverte il bisogno.

Tuttavia la rilevanza del fenomeno della internazionalizzazione esige una disciplina adeguata e di rapida definizione — così come tempo addietro era parso essere intenzione di varie forze politiche e dello stesso governo — mentre il dibattito che si aprirà e la stessa normativa potranno costituire occasione di stimolo e di riflessione sull'insieme dei problemi relativi al rapporto tra Stato ed impresa e sull'ordinamento, italiano ed europeo, di questa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Comunicazione dell'investimento).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 1965, n. 169, i cittadini stranieri, i cittadini italiani residenti all'estero, le società estere, le imprese costituite in forma di filiali di società ed imprese estere che effettuino investimenti di capitali in Italia diretti a costituire nuove imprese produttive o di servizi, ovvero ad acquisire od estendere partecipazioni in imprese già esistenti, sono tenute a darne comunicazione entro quindici giorni dall'operazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, al Ministero del commercio con l'estero e al Ministero delle partecipazioni statali.

2. Analoga informazione è trasmessa, a cura del Ministro del tesoro, al sistema informativo valutario operante presso l'Ufficio italiano cambi.

3. Alla stessa comunicazione sono tenute le imprese o società che svolgono la propria attività su territorio dello Stato e che cedono titoli azionari e quote di partecipazione a favore dei soggetti di cui al comma 1.

4. Sono altresì tenuti alla comunicazione di cui al presente articolo i cittadini italiani e le imprese o società italiane che effettuano investimenti all'estero diretti a costituire nuove imprese produttive e di servizi, ovvero ad acquisire od estendere partecipazioni in imprese già esistenti.

ART. 2.

(Modalità della comunicazione).

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero, determina, con propria delibera, le modalità della comunicazione, tenuto conto della rilevanza economico-finanziaria dell'operazione e della necessità di acquisire informazioni sulla società o impresa ceduta o acquisita e sulla natura e scopo della operazione, organizzare i dati ai fini di rilevazione, nonché acquisire tutti gli elementi idonei a valutare se l'investimento corrisponde al requisito della creazione di nuove imprese o di ampliamento di imprese esistenti di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

2. Ai fini dell'applicazione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758, il Ministro del tesoro dà atto all'investitore che l'investimento ha i requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 43 del 1956, previo parere favorevole del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 3.

(Pubblicità dell'operazione).

1. Degli elementi essenziali dell'operazione è data pubblicità, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, tramite rispettivamente gli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, della provincia ove ha sede la società o impresa cedente o che ha effettuato l'investimento all'estero e tramite apposita pubblicazione dell'Ufficio italiano cambi.

2. Nel caso di partecipazioni in società per azioni o in accomandita per azioni, la notizia deve essere pubblicata anche sul bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

ART. 4.

(Investimenti all'estero).

1. L'acquisizione di partecipazioni dirette in società costituite all'estero ed

aventi all'estero l'oggetto principale dell'impresa, operanti nell'ambito dello stesso settore produttivo da parte di società italiane, nei limiti del 10 per cento dei ricavi annui da esportazioni e del 20 per cento dei mezzi propri, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ed entro un massimo di venti miliardi di lire, non sono soggette ad alcuna procedura amministrativa e sono altresì esenti dal deposito infruttifero.

2. Le società di cui al comma 1 sono tenute agli stessi obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 1.

ART. 5.

(Bilancio consolidato).

1. Le società italiane che hanno iscritte in bilancio partecipazioni di controllo nei confronti di società con sede all'estero per oltre il 10 per cento dei mezzi propri sono tenute alla presentazione di un bilancio consolidato.

ART. 6.

(Definizione di comparti e imprese di rilevante interesse nazionale).

1. Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli 7 e 8, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formulata di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, definisce i criteri per la individuazione di comparti o delle imprese di rilevante interesse nazionale. La stessa procedura si applica per il loro aggiornamento periodico.

ART. 7.

(Emissione di azioni a diritto privilegiato speciale).

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali — previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali —

possono emettere un'azione a diritto privilegiato speciale (ADPS) prima del trasferimento a soggetti non residenti della quota di maggioranza del capitale sociale ovvero — anche per effetto di patti o accordi tra le parti nei termini indicati dall'articolo 2359 del codice civile — della partecipazione di controllo di un'impresa con un capitale sociale superiore a 100 miliardi di lire o con un numero di dipendenti superiore a 5.000 o con un fatturato superiore a 500 miliardi di lire, ovvero definita di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6.

ART. 8.

(Intervento dell'ente di gestione).

1. I soggetti cedenti imprese private definite dal CIPE di rilevante interesse nazionale o appartenenti a comparti di rilevante interesse nazionale, prima di ogni trasferimento a non residenti della quota di maggioranza del capitale, ovvero — anche per effetto di patti o accordi tra le parti — della partecipazione di controllo dell'impresa, devono darne comunicazione al Ministro delle partecipazioni statali che ne informa gli enti di gestione delle partecipazioni statali.

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'ente di gestione delle partecipazioni statali — previa autorizzazione del Ministero delle partecipazioni statali — può chiedere che venga emessa a suo favore un'azione a diritto privilegiato speciale (ADPS), ovvero può esercitare, a pena di decadenza, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di maggioranza del capitale sociale.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o di mancata emissione dell'ADPS rende nullo il contratto di cessione.

4. Si applicano, nei confronti dell'ADPS emessa dalle imprese sopra indicate, le disposizioni di cui all'articolo 10.

ART. 9.

(Contratto di programma).

1. In alternativa alle ipotesi previste dall'articolo 8, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione del CIPE e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, può stipulare con i nuovi organi dell'impresa un contratto di programma che preveda condizioni, garanzie ed impegni atti a tutelare gli interessi nazionali e conformi agli obiettivi fissati dal CIPE.

2. L'impresa o società che non ritenga di aderire al contratto di programma di cui al comma 1 e non ne rispetti il contenuto non può beneficiare, per cinque anni, di finanziamenti e di incentivi pubblici comunque disposti e a qualsiasi titolo previsti, ivi comprese le disposizioni in materia ordinaria di sgravi fiscali e contributivi, ovvero decade dal beneficio quando già ne fruisca.

ART. 10.

(Delega al Governo per la disciplina dell'azione a diritto privilegiato speciale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, disposizioni aventi valore di legge per la disciplina dell'azione di diritto privilegiato speciale, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modalità di emissione:

1) l'ADPS è emessa a favore di un ente di gestione delle partecipazioni statali e non può essere ceduta e terzi;

2) l'ADPS ha un valore nominale pari a quello delle azioni ordinarie della società;

b) diritti dell'ADPS:

1) l'ADPS, con eccezione dei casi di cui al successivo numero 2), non conferisce diritto di voto nelle assemblee della società alle quali il possessore ha diritto di partecipare;

2) è richiesto il consenso preventivo del possessore dell'ADPS sulle seguenti decisioni che possono essere adottate dalle assemblee degli azionisti o del consiglio di amministrazione o da singoli azionisti:

a) liquidazione volontaria, incorporazione, fusione, trasformazione, scorporo della società;

b) trasferimento della sede sociale all'estero;

c) trasferimento all'estero dell'attività produttiva e di ricerca;

d) cessione a terzi del marchio o del nome sociale;

e) modifica dell'oggetto sociale;

f) sottoscrizione e acquisto da parte di soggetti non residenti di una quota di capitale che trasferisca loro in modo diretto o indiretto il controllo sulla società;

3) le decisioni di cui sopra adottate senza il consenso del possessore dell'ADPS sono nulle. I nuovi azionisti portatori di azioni nella misura in cui alla lettera *f)* senza il consenso del possessore dell'ADPS non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee;

4) i poteri di cui al presente articolo non possono essere esercitati nei casi in cui la quota del capitale sociale detenuta dall'azionista pubblico si riduca a meno del 20 per cento;

5) l'ADPS viene annullata nel caso di dismissione totale della quota di capitale sociale detenuta dall'azionista pubblico, con corrispondente riduzione del capitale sociale;

c) riduzione di capitale:

1) ogni riduzione del capitale sociale della società incide sul valore nominale dell'ADPS solo dopo che ha inciso per intero sul restante capitale sociale;

2) l'ADPS deve essere riemessa ove l'azionista pubblico continui a detenere, previa nuova sottoscrizione, una quota del capitale sociale;

d) annullamento dell'ADPS:

1) l'ADPS è convertita in azione ordinaria con la cancellazione da parte del CIPE della qualità di impresa di rilevante interesse nazionale o appartenente a comparti di rilevante interesse nazionale.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che non rispettino gli obblighi di comunicazione ivi previsti e le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 2, sono tenuti al pagamento di una ammenda sino a 200 milioni di lire, a seconda della rilevanza economica dell'operazione.

2. In ogni caso, ove non adempiano all'obbligo di comunicazione nei successivi quindici giorni, decadono dal beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

ART. 12.

(Relazione annuale).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sugli investimenti esteri in Italia e italiani all'estero, distinta per paesi di provenienza e destinazione degli investimenti, tipologia delle

imprese e dei comparti destinatari dell'investimento, livello di partecipazione dell'impresa investitrice, scopo e natura dell'operazione.

2. La relazione deve inoltre contenere il rendiconto analitico delle azioni a diritto privilegiato speciale e dei diritti di opzione esercitati dagli enti di gestione delle partecipazioni statali e i contenuti del contratto di programma stipulato con la società acquirente, nonché i confronti nazionali ed internazionali idonei a valutare le tendenze dell'internazionalizzazione dell'economia nazionale.